



COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA E DECORO URBANO

Il presente Regolamento:

1. E' stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. **6** nella seduta del **23/02/2016**
2. E 'stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 09/03/2016 al 24/03/2016 con Rep. n. 185.
3. E' entrato n vigore il 20 marzo 2016
4. E' stato modificato con deliberazione n. 87 nella seduta del 18/12/2017
5. E 'stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 11/01/2018 al 26/01/2018 con Rep. n. 17.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 - Accertamento delle violazioni
- Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO II - SPAZI E AREE PUBBLICHE

- Art. 5 - Spazi e aree pubbliche
- Art. 5 bis - Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017
- Art. 6 - Atti vietati su suolo pubblico e nei giardini pubblici

TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 7 - Marciapiedi e portici
- Art. 8 - Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 9 - Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 10 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 12 - Sgombero neve
- Art. 13 - Rami e siepi
- Art. 14 - Pulizia fossati
- Art. 15 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 16 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 17 - Esposizione di panni e tappeti
- Art. 18 - Lancio di oggetti

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 20 - Oggetti mobili
- Art. 21 - Pericolo di incendio e accensioni di fuochi
- Art. 22 - Doveri di cooperazione in caso di incendio
- Art. 23 - Esplosioni, accensioni di polveri, fuochi artificiali
- Art. 24 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.
- Art. 25 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria. Pubblicità fonica.
- Art. 26 – Utilizzo di strumenti musicali ed elettrodomestici
- Art. 27 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 28 - Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 29 - Uso dei dispositivi antifurto

TITOLO V SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE

- Art. 30 – Sala Giochi
- Art. 31 – Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico
- Art. 32 – Prescrizioni
- Art. 33 – Sale scommesse e sale dedite esclusivamente a videolottery

TITOLO VI - ANIMALI

- Art. 34 - Animali di affezione
- Art. 35 - Custodia e tutela degli animali
- Art. 36 – Cani

Art. 37 - Colombi di città (*columba livia* forma domestica)

Art. 38 - Ratti

TITOLO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITA’ PUBBLICA E SICUREZZA URBANA

Art. 39 – Nozioni e finalità.

Art. 40 – Disciplina dell’accontonaggio sul territorio comunale

Art. 41 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica in bicchieri e confezioni di vetro e/o metalliche

Art. 42 – Mestieri girovaghi

Art. 43 – Divieto assoluto di determinati mestieri girovaghi

Art. 44 - Prevenzione dei danneggiamenti

Art. 45 - Comportamenti pericolosi per l’incolumità pubblica e individuale

Art. 46 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art. 47 - Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere

Art. 48 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

Art. 49 - Divieto di campeggio libero

Art. 50 – Tutela della pubblica quiete e della tranquillità delle persone

Art. 51 - Prestazioni sessuali a pagamento

Art. 52 – Divieto del “writing” e della “spray art”

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53 - Contrassegni del Comune

Art. 54 - Divieti vari

TITOLO IX – SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni amministrative

Art. 56 - Norme per l’esecuzione del presente Regolamento

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Abrogazione di norme

Art. 58 - Norma finale

Art. 59 – Entrata in vigore ed eventuali comunicazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti e attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n. 112/98 e delle normative vigenti in materia.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. In ottemperanza, fra gli altri, al principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118, commi 1 e 4, della Costituzione, la vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici e Ambientali appositamente delegati dal Sindaco nonché ai controllori di Aziende Partecipate del Comune e/o alle Associazioni di volontariato convenzionate con l'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nel rispetto dell'art. 7 *bis* del decreto legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii. le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate/modificate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro i limiti edittali minimo e massimo stabiliti dalla normativa vigente, in applicazione dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n° 689.

TITOLO II - SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Spazi e aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono vietati, pertanto, gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le finalità di cui al comma precedente.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 5-bis - Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017

Ai sensi e per gli effetti dettati dal disposto di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge n. 48 del 18.04.2017, si individuano le seguenti aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo:

- le aree attigue i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
- l'area adiacente il complesso monumentale La Rocca del Boiardo ricompreso nel quadrilatero delimitato da via della Rocca, via Garibaldi, via Matteotti e Corso Vallisneri all'interno del quale oltre a ciò sono ubicati Casa Lazzaro Spallanzani, piazza Della Libertà e piazza Fiume nelle quali si tiene il mercato storico di Scandiano, nonché piazza Fiume, piazza Boiardo e Casa Comunale;
- piazza Lazzaro Spallanzani all'interno della quale si trova il monumento storico di Lazzaro Spallanzani;
- piazza I° Maggio e via duca D'Aosta dove si trova il monumento ai caduti;
- piazza Prampolini dove si trova il cinema teatro "Il Boiardo" e l'ente fiera;
- area di parcheggio di via Puccini posta al servizio del Civico Ospedale Magati;
- l'area comprendente la stazione ferroviaria e quella attigua sulla quale insiste l'autostazione a servizio degli autobus di linea;
- l'area comprendente il centro commerciale "Futura";
- l'intera area comprendente il complesso monumentale del "Castello di Arceto" contigua con le vie Per Scandiano, via San Luigi, via S. Corrado e via Pagliani;
- tutte le aree a verde pubblico adibite ed attrezzate a parco.

In seguito all'accertamento delle condotte cui all'art. 1 della legge n. 48 del 18.04.2017 nelle aree definite nel presente articolo, ne consegue nei confronti dell'autore della violazione l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 della legge n. 48 del 18.04.2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 6 - Comportamenti vietati.

Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 5 bis del presente regolamento, da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati lo stazionamento o l'occupazione degli spazi di cui sopra, ovvero gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le indicate finalità. Tra i comportamenti suindicati sono da annoverarsi quelli di seguito riportati:

- 1) lavare i veicoli;
- 2) gettare a terra qualunque tipo di immondizia (sigarette, sigari, gomme americane, ecc.) salvo quelli posti fronte abitazione, in appositi contenitori, sacchi in plastica o altri contenitori atti ad evitarne la dispersione, per il ritiro porta a porta;
- 3) calpestare aiuole e giardini pubblici, salvo dove è espressamente consentito;
- 4) eseguire giochi e/o attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi mortaretti, colpi, giocattoli pirici e simili;
- 5) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- 6) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- 7) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e/o nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose o animali;
- 8) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle aree pubbliche recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso agli immobili;
- 9) esercitare attività di accattonaggio di cui al successivo art. 40;
- 10) creare turbativa e/o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche o ad uso pubblico nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

- 11) soddisfare bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- 12) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- 13) arrampicarsi su alberi, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati;
- 14) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare e/o dormire compiendo, in tal modo, atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- 15) lavare biancheria, panni, abiti o simili;
- 16) otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli e comunque corsi d'acqua;
- 17) l'esercizio di mestieri girovaghi di cui ai successivi artt. 42 e 43.

2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi o cessazione dell'attività, fermo restando la possibilità di procedere al sequestro amministrativo cautelare di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n° 689, fatte salve le ulteriori normative locali di dettaglio.

3. Nei giardini pubblici è vietato:

- 1) cogliere fiori, sfrondare alberi, incidere la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e, comunque, recare danno alle piantagioni e calpestare gli spazi erbosi;
- 2) introdurre qualsiasi animale ad eccezione dei cani, laddove previsto;
- 3) danneggiare, lordare i sedili e le panchine, nonché smuovere pali, sostegni o qualsiasi oggetto a protezione delle aiuole.

4. Le violazioni di cui al comma precedente comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi o cessazione dell'attività.

TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dagli enti pubblici preposti;
- b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade pubbliche e/o di uso pubblico.

2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3. L'occupazione di marciapiedi e portici, per qualsiasi motivo autorizzata, deve comunque garantire un passaggio pedonale minimo utile per persone o cose.

4. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 e l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 8 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. Gli amministratori di condomini e/o i referenti hanno l'obbligo di esporre, accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio dei medesimi, una targhetta (o simile) indicante i propri riferimenti.

2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3. I proprietari, i locatori, i conduttori e i possessori di edifici/immobili sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di

garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dalle Autorità Pubbliche competenti.

4. I tetti, i cornicioni, le gronde, i balconi, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione così da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre, intonaci ed altro materiale.

5. I proprietari devono mantenere gli edifici/immobili in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

6. I proprietari, i locatori, i conduttori e i possessori di edifici/immobili hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc..

7. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

8. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e, in generale, tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

9. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono ovvero provvedere con regolarità a ripulire dalla crescita della vegetazione infestante, dai rifiuti e materiali eventualmente depositati allo scopo di eliminare situazioni che favoriscono la proliferazione di insetti ed animali di ogni tipo e che rappresentano un pericolo di incendi, con grave pregiudizio per la sicurezza ambientale, l'igiene e la salute pubblica in generale.

10. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00.

11. Le violazioni di cui ai commi da 3 a 10 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 - Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.

Art. 10 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Salvo deroghe, sui beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio pubblico e all'arredo urbano è vietato:

a) guastare, manomettere, imbrattare, apporre scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ovvero incidere sui muri di edifici, sulle porte, sulle serrande e sugli infissi esterni scritti, segni o figure (salva espressa autorizzazione in deroga) come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici, dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi posati non appositamente predisposti a questo, volantini, locandine, manifesti, adesivi di qualsiasi natura contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi alla cessazione dell'esigenza.

2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici

stessi ed attaccare volantini.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 a € 480,00 in relazione al comma 1 e da € 150,00 a € 450,00 in riferimento al comma 2, con l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi ad opera dei responsabili.

Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata, e di predisporre idoneo contenitore per il conferimento di sigarette e/o mozziconi.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 16 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante ai portici, sul quale il locale prospetta.

3. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via; essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati e i titolari di pubblici esercizi, a seguito di nevicata, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo (segatura, sabbia, sale, materiale antisdrucchiolevole, ecc.).

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 – Rami, siepi e foglie

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 29 del codice della strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica o di uso pubblico da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari, locatari, conduttori e possessori a qualunque titolo.

2. Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70, al di sopra del marciapiede, e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.

3. E' fatto obbligo ai privati di raccogliere le foglie di alberi di loro proprietà che ricadono sul suolo pubblico, al fine di evitare l'ostruzione di caditoie ed eventuali situazioni di pericolo per le persone di passaggio.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati,
- b) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o di uso pubblico,

al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00 e l'obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 16 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, previste dallo specifico regolamento, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a portare nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso, fatte salve le specifiche disposizioni in materia.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 17 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni e oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo a terze persone.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Lancio di oggetti

1. Fermo restando l'applicazione della legge penale è vietato lanciare qualsiasi sostanza, solida o liquida nonché qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. E' vietato lasciare aperti i fori dei sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 (novanta) e senza protezione di telaio o grata.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 e previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 20 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi, sulle terrazze o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta al suolo o sui balconi o terrazze sottostanti.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e vanno adottate cautele per evitare la caduta dei liquidi al suolo o sui balconi o terrazze sottostanti.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 21 - Pericolo di incendio e accensioni di fuochi

1. E' vietato qualunque atto o comportamento che possa causare pericolo di incendio.
2. E' vietato l'uso della fiamma libera per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti.
3. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, anche se momentaneamente, fino a 100 metri dallo stesso e dalle strade pubbliche.
4. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
5. E' consentita, invece, l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' consentita, altresì, l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze, ma debitamente autorizzata e nel rispetto della normativa vigente in materia, sempreché non venga cagionata molestia ovvero disturbo alle persone.
6. Dal 15 maggio al 15 agosto di ogni anno è proibito accendere fuochi di campagna alla distanza minore di metri 100 (cento) dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia o fieno.
7. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
8. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche e/o di uso pubblico. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente autorizzate, sempreché non si rechi molestia o disturbo a terze persone.
9. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o si verificasse il ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
10. In caso di accensione di fuochi devono, in ogni caso, essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui e delle persone e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone sino a quando il fuoco sia spento.
11. Fermo restando l'applicazione della legge penale le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 120,00 a € 360,00 e l'obbligo della immediata messa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 22 - Doveri di cooperazione in caso di incendio

1. In caso di incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco, l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza o il Comando di Polizia Locale.
2. I Vigili del Fuoco, gli appartenenti alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale, possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con le strumentazioni occorrenti all'estinzione e i proprietari e i conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio o l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 23 - Accensioni di mine, spari e spettacoli pirotecnici

1. All'interno del territorio comunale sono proibite le accensioni di mine, gli spettacoli pirotecnici non preventivamente autorizzati, gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma, fatte salve le cause di giustificazione previste dalla legislazione penale e, comunque, fatto salvo il rilascio di apposito provvedimento autorizzativo ad opera della competente Autorità.
2. Nelle strade, vie, piazze e luoghi di passaggio pubblico o aperti al pubblico è proibito gettare zolfanelli, mozziconi di sigaretta o altri oggetti accesi.
3. La violazione di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione della legge penale, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 160,00 a € 480,00, mentre la violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 120,00.

Art. 24 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, qualora autorizzato, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 23.00 fino alle ore 09.00.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente tale attività.

Art. 25 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria. Pubblicità fonica.

1. In tutti i luoghi pubblici è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini o di oggettistica varia da automezzi in movimento o da aeromobili.
2. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli e il collocamento del materiale commerciale sui parabrezza dei veicoli in sosta e, comunque, sui veicoli medesimi.
3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini commerciali/pubblicitari *ad personam*.
4. E' consentita la distribuzione di materiale commerciale/pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere, ma è vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o divieto e, nel caso in cui abbiano installato un apposito contenitore per la ricezione della pubblicità, questa dovrà essere collocata all'interno dello stesso.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del trasgressore e del soggetto committente (persona fisica o giuridica) da € 50,00 a € 300,00, mentre la violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.
6. La pubblicità fonica non è consentita su tutto il territorio comunale.
7. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130.
8. La violazione di cui al comma 6, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

Art. 26 – Utilizzo di strumenti musicali ed elettrodomestici.

1. Nelle abitazioni e in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di elettrodomestici, macchine per cucire, televisori, ecc. deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo o molestia al vicinato.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

Art. 27 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda ad attività di verniciatura in generale ovvero di porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari, protezioni e segnalazioni atti ad evitare danni a persone e cose.
2. E' vietato eseguire, in ambiente esterno, l'attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e

sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. In tutti i cantieri le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività, con l'obbligo, laddove necessario, della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00 dei giorni feriali, con esclusione espressa nei giorni di sabato e festivi.

3. Nel periodo compreso fra il 1° giugno al 30 settembre le attività di cui ai commi precedenti ivi comprese le attività domestiche che provocano rumore non possono essere esercitate dalle ore 13 alle ore 16.

4. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc..

5. Per i circoli privati e i pubblici esercizi in generale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.) ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00, salvo espressa autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse, da rilasciarsi previa esibizione di idonea documentazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico e fatto salvo, comunque, quanto previsto dalla diverse normative locali.

6. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, devono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

8. La violazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 29 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a due minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 12 minuti complessivi.

2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino coattivo presso un idoneo luogo di custodia, al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

3. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

4. Le violazioni di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

TITOLO V SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Art.30 - Sala Giochi

1. Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.

2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente a condizione che:

- siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.

- i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;

- siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;

- i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100mq. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;

- sia rispettata la distanza minima di 500 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

3. Sono inoltre individuati quali ulteriori luoghi sensibili da cui rispettare le distanze di cui al comma precedente: parchi gioco, caserme, ospedali, cliniche, RSA, luoghi di particolare valore civico e culturale quali musei e sedi di associazioni di volontariato che si dedicano alla pubblica assistenza.

4. Restano inoltre ferme le disposizioni e gli obblighi di cui ai commi 4,5,6 e 7 Art. 24 ter del RUE.

5. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale.

6. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.

7. L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Art.31 - Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico

1. Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati

ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai

sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7

dell'art.110 del T.U.L.P.S.;

2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

Art.32 - Prescrizioni

1. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di 18 anni.

Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.

2. E' vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti.

Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.

3. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.

4. E' obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.

5. Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

6. E' obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali. Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

Art.33 - Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

1. Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Reggio Emilia.

2. I gestori delle sale assumono gli obblighi di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.

3. Il locale dove viene svolta l'attività deve rispettare la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.

TITOLO VI – ANIMALI

Art. 34 - Animali di affezione

1. I proprietari o detentori di animali di affezione sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo e devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o molestia al vicinato.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali, anche se detenuti in luoghi privati esterni quali terrazze o balconi, evitando lo stillicidio delle deiezioni prodotte sulle aree sottostanti private.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale e delle restanti disposizioni vigenti in materia le violazioni di cui ai precedenti commi comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a 300,00.

Art. 35 - Custodia e tutela degli animali in generale.

1. Ai proprietari e/o ai detentori, anche in via temporanea, di animali è vietato:

a) consentire che gli animali sporchino con le deiezioni i portici, i marciapiedi, i passaggi pedonali, i tappeti erbosi, i viali dei giardini pubblici o altri spazi pubblici e/o di uso pubblico. E' fatto obbligo, a chiunque conduca animali in ambito urbano e territoriale, di raccoglierne

immediatamente le feci e avere con sé strumenti idonei finalizzati alla raccolta delle stesse, da esibirsi obbligatoriamente in caso di richiesta, degli organi di controllo;

- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche e/o aperte al pubblico;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie.
2. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà, i quali ultimi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, il quale dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della ASL.
5. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario dell'ASL, organizza interventi di controllo della popolazione felina
6. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, da un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica dell'ASL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es.: ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, nel rispetto del benessere animale.
7. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
8. La violazione al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 120,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 36 – Cani

1. Il proprietario e/o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere, anche in via temporanea o per cortesia, un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni alle cose o lesioni a persone o altri animali il proprietario o il detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:
- a) condurre i cani al guinzaglio;
 - b) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le eventuali aree di sgambamento per cani individuate dal Comune;
 - c) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su semplice richiesta delle Autorità competenti;
 - d) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - e) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - f) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
4. Sono vietati, in ottemperanza ai disposti normativi specifici:
- a) l'addestramento di cani per esaltarne l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3 della Legge n° 376/2000 e ss.mm.ii.
 - d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a

scopi curativi, con particolare riferimento a:

- recisione delle corde vocali;
- taglio delle orecchie e della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio delle orecchie e della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

e) la detenzione, vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

5. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato del veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

6. Gli interventi chirurgici da chiunque effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento di animale/i ai sensi del codice penale.

7. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore, i cani conduttori di armenti e greggi e i cani da servizio di persone diversamente abili.

8. Il proprietario o il detentore di un cane, anche a scopo di commercio, deve provvedere a far identificare e registrare l'animale mediante applicazione del micro-chip entro i 60 giorni di età.

9. E' vietata la vendita di cani inferiori ai due mesi di età e comunque non identificati e registrati.

10. E' vietata la detenzione di cani non identificati e registrati.

11. Possono essere istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata "*patentino*". In questo caso gli eventuali percorsi sono organizzati dal parte del Comune congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali. Il Comune, in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decide, nell'ambito del suo compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a totale carico del proprietario del cane.

12. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e, in particolare:

- a) la violazione del comma 3 da € 50,00 a € 150,00;
- b) la violazione del comma 4, ferma restando l'applicazione della legge penale, da € 120,00 a € 360,00;
- c) la violazione del comma 8 da € 50,00 a € 150,00, in caso di accertamento del pericolo effettuato dalle autorità preposte (ASL, Polizia Locale, ecc.), nonché la previa diffida finalizzata alla cessazione della causa di disturbo, timore e/o spavento ai passanti; in caso di inottemperanza alla diffida il Sindaco potrà disporre, con apposita ordinanza, e sempre nel caso di persista il pericolo oggetto di accertamento da parte delle autorità preposte, il prelievo coatto del cane e la sua custodia presso il canile municipale;
- d) la violazione dei commi 9, 10 e 11 da € 150,00 a € 450,00.

Art. 37 - Colombi di città (*columba livia* forma domestica)

1. Tutti i proprietari di immobili, siano essi abitati o in stato di abbandono, concessi in locazione o sfitti da lungo tempo, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, cantine, solai, sottotetti ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città come aree di nidificazione o riparo non occasionale.

2. Sono vietate sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

3. E' fatto assoluto divieto, a chiunque trasporti colombi, di liberare gli stessi su tutto il territorio comunale, fatto salvo in occasione di manifestazioni sportive.

4. I proprietari di immobili infestati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 38 - Ratti

1. I proprietari degli immobili in generale e, comunque, in particolare quelli in stato di abbandono, non utilizzati o sfitti da lungo tempo, sono tenuti a provvedere alla derattizzazione dei suddetti stabili con cadenza mensile o, in subordine, secondo le prescrizioni dell'autorità competente.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITA' PUBBLICA E SICUREZZA URBANA

Art. 39 – Nozioni e finalità

1. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, nonché le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ai sensi del D.M. 5 agosto 2008 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 40 – Disciplina dell'accattonaggio sul territorio comunale

1. Fermo restando l'applicazione della legge penale è vietata qualsiasi forma di accattonaggio, effettuata in maniera molesta e/o petulante, nell'ambito degli spazi e delle aree pubbliche, di quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e qualora l'attività stessa esplica i suoi effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
2. E' in ogni caso vietato lo sfruttamento di minori di qualsiasi età e l'utilizzo di animali di qualsiasi specie durante la pratica dell'accattonaggio; gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze potranno essere oggetto di sequestro cautelare ex art. 13 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii..
3. La violazione del comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.
4. La violazione del comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 130,00 a € 390,00

Art. 41 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica in bicchieri e confezioni di vetro e/o metalliche.

1. Per motivi di tutela della sicurezza urbana dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del mattino successivo (nel periodo 01/04/ - 30/09 per i giorni di venerdì, sabato e prefestivi gli orari sono dalle ore 1.00 alle ore 5.00), fatte salve deroghe eccezionali, su tutto il territorio comunale è vietata la vendita, per asporto fuori dai locali, di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro e/o metallici da parte :

- a) di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- b) dei circoli privati;
- c) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
- d) delle attività di commercio di prodotti alimentari in eventuali serate di apertura straordinaria;
- e) degli operatori del commercio su area pubblica;
- f) di tutte le forme ordinarie o speciali di commercio che consentano la vendita di bevande in contenitori di vetro.

E' consentita, quindi, sia la somministrazione che il consumo all'interno dei locali, nell'ambito della

pertinenze esterne private ovvero su quelle ricadenti su suolo pubblico, ma debitamente autorizzate.

2. Nell'ambito della fascia oraria di cui al comma 1 è fatto altresì divieto, al consumatore finale, di portare, al di fuori del locale e dello spazio esterno regolarmente assentito, i contenitori di vetro forniti per la somministrazione nonché a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso, consumare sul posto ogni genere di bevanda contenuta in contenitori di vetro o in materiale metallico ovvero di abbandonare indiscriminatamente i siffatti contenitori.

3. I titolari e/o i gestori delle attività elencate al comma 1 hanno l'obbligo, dopo l'orario di chiusura del locale, di verificare che nelle immediate vicinanze del rispettivo esercizio/negozio non vi sia la presenza di alcun contenitore in vetro e/o metallico e, in caso positivo, devono provvedere all'immediata pulizia dell'area interessata.

4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

5. La violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.

6. La violazione di cui al comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e il ripristino immediato dello stato dei luoghi.

7. La violazione di cui al comma 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00 e il ripristino immediato dello stato dei luoghi.

Art. 42 – Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e dalla restante normativa nazionale e regionale vigente i mestieri girovaghi come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo (c.d. 'madonnari'), lustrascarpe e simili, sono consentiti previo ottenimento dei prescritti provvedimenti amministrativi comunali, anche ai fini del pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico.

2. L'esercizio di tali mestieri è comunque vietato davanti alle scuole in periodo scolastico, davanti alle chiese ed edifici pubblici e in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico dopo le ore 24.00, salvo diverse prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.

3. Le esibizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di bande e fanfare devono essere preventivamente assentite dall'amministrazione comunale.

4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

5. La violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00.

4. La violazione di cui al comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

Art. 43 – Divieto assoluto di determinati mestieri girovaghi

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri" sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli e intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.

2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

3. E' vietato, su tutto il territorio comunale, l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa", e di parcheggiatore.

4. La violazione di cui al comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.

Art. 44 - Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, ogni frequentatore di luoghi pubblici e/o aperti al pubblico ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, alle attrezzature e arredi pubblici, ai monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica disponibilità ed esposto alla pubblica fede.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 45 - Comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, altri siti e/o luoghi simili e, comunque, tenere comportamenti in generale dai quali possa derivarne pericolo per l'incolumità pubblica e personale.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 240,00.

Art. 46 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto e conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
2. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge e quanto disposto dai precedenti articoli del regolamento, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
3. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, nonché negli specifici regolamenti comunali è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
4. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseabondi o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
5. Fatta salva l'applicazione della legge penale le funzioni e le cerimonie in luogo pubblico e/o aperto al pubblico, di qualsiasi natura, devono essere assentite dalle competenti autorità e svolgersi in modo ordinato e tale da non pregiudicare l'incolumità pubblica e/o la sicurezza della circolazione stradale.
6. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 180,00.
7. La violazione di cui al comma 5 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

Art. 47 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione penale in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò deputati, compiere atti di pulizia personale o esibire parti intime del corpo, tenere atteggiamenti non rispondenti ai canoni della pubblica decenza;
 - b) il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo.
 - c) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via;
 - d) avere atteggiamenti o comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presso le abitazioni o vicino a particolari luoghi di

aggregazione; tutto ciò anche effettuando, fermo restando il disposto degli artt. 42 e 45, questua, vendendo merci o offrendo servizi quali l'aiuto al parcheggio del mezzo, la pulizia, il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli;

- e) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
- f) lavare i veicoli, lavare o strigliare gli animali;
- g) abbandonare alimenti destinati ad animali, salvo particolari deroghe;
- h) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

Art. 48 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3. E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.

4. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

5. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

6. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

7. La Polizia Locale e gli organi di Polizia dello Stato effettuano i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi anche di edilizia residenziale pubblica. Chiunque deve acconsentire l'accesso alla Polizia Locale e agli organi di Polizia dello Stato per i controlli richiesti.

8. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00, l'obbligo di adottare le opportune cautele e provvedere all'idonea manutenzione degli immobili.

9. La violazione di cui ai commi 2, 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00 e l'obbligo di adottare le opportune cautele.

10. La violazione di cui al comma 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 180,00.

11. La violazione di cui al comma 5 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 120,00 a € 360,00.

12. La violazione di cui al comma 6 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 125,00 a € 375,00.

13. La violazione di cui al comma 7, secondo periodo, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00.

Art. 49 - Divieto di campeggio libero

1. Al fine di prevenire situazioni di intralcio alla viabilità pubblica e/o di alterazione del decoro urbano è vietato ogni tipo di campeggio con qualsiasi veicolo e/o attendamento in aree pubbliche e private senza idonea autorizzazione, salvo le eventuali aree appositamente e idoneamente all'uopo attrezzate.
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
3. Gli operatori di Polizia Locale e gli organi di Polizia dello Stato sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione coatta dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
5. Chiunque non ottemperi a quanto indicato ai commi precedenti soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 a € 480,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati e utilizzati ad abitazione e ogni altro mezzo in loro possesso, compresa la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi della ditta/società che ha in concessione il servizio, la quale provvederà a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 50 – Tutela della pubblica quiete e della tranquillità delle persone

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e in materia di pubblici esercizi, pubblico spettacolo e manifestazioni è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
2. A mero titolo esemplificativo si reputano atti contrari alla pubblica quiete e alla tranquillità delle persone gli schiamazzi, l'eccessivo uso di strumenti musicali, i canti, gli alterchi, le grida, l'uso di sirene, fischi ecc.
3. Fermo quanto stabilito dall'art. 31 sono particolarmente tutelate le sottoelencate fasce orarie, con divieto di causare rumori incomodi e/o molesti al vicinato:
 - nei giorni feriali dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle 14.00;
 - nei giorni festivi: dalle ore 23.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
4. Fatta salva l'applicazione dell'art. 659 c.p e della legislazione statale vigente in materia la violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 180,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione del comportamento rumoroso e/o molesto.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 75,00 con l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività.

Art. 51 - Prestazioni sessuali a pagamento

1. Allo scopo di prevenire situazioni di degrado e isolamento che potrebbero favorire l'insorgere di fenomeni criminosi e, comunque, al fine di tutelare la sicurezza stradale, è vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulle pubbliche vie.
2. In relazione alle finalità preventive di cui al comma precedente e allo scopo di tutelare il bene pubblico della sicurezza stradale sono vietati sia la fermata che l'arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che anche semplicemente appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione ovvero a farla salire o scendere dal veicolo.
3. Fatta salva l'applicazione della legislazione penale la violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 a € 480,00 e l'obbligo

dell'immediata cessazione dell'attività di meretrice.

Art. 52 – Divieto del “writing” e della “spray art”

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano e fatto salvo quanto previsto dalla legislazione penale è vietato eseguire disegni, *murales*, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica, ivi compreso lo *spray*, su muri di edifici/immobili pubblici e privati e recinzioni fisse o di cantiere e, in generale, su qualunque altro spazio pubblico o privato comunque visibile, salvo espressa autorizzazione preventiva in deroga.

2. Fatta salva l'applicazione della legislazione penale la violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 53 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune nonché la denominazione e il logo di uffici e/o servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'amministrazione comunale o senza previo accordo con l'ente locale.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche e dalle legge penale, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e la rimozione coatta dello stemma utilizzato impropriamente.

Art. 54 - Divieti vari

1. Al fine di assicurare l'incolumità fisica e la sicurezza dei pedoni sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

- a) esporre falci, ferri taglienti o oggetti che per forma o materia possano recare nocimento ai passanti;
- b) transitare con utensili o arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
- c) lanciare pietre, cose, ovvero fare uso di qualsiasi altro oggetto che possa cagionare danni o pericolo per le persone.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

TITOLO VIII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 55 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti edittali minimo e massimo rispettivamente di € 25,00 e di € 500,00, così come specificamente previsto dagli articoli precedenti.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed i relativi proventi sono destinati al Comune.

2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento e/o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai commi 2 e 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente

sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 56 - Norme per l'esecuzione del presente Regolamento

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni/circolari che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze applicative e/o integrative del medesimo.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Abrogazioni di norme

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di .C.C. n° 49 del 29/07/1951 (poi aggiornato con delibera di CC. n. 119 del 11/09/1995 ed infine modificato con delibera di C:C: 141 del 04/12/2001), nonché ogni altra disposizione contenuta in diversi regolamenti comunali o ordinanze in contrasto con le norme in questo contenute e/o di identico contenuto.

Art. 58 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi primari e/o subprimari o, comunque, aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e locale vigente in materia.

Art. 59 – Entrata in vigore ed eventuali comunicazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso è altresì comunicato agli enti e/o agli organi pubblici preposti per legge.